

ASSICURAZIONI



ASSICURAZIONE COMPRESA PROTEZIONE "BASIC"

operante se NON si acquista il pacchetto Protezione "UNISPECIAL"

Settemari S.r.l., in collaborazione con UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. e Pronto Assistenza Servizi S.c.r.l., ha predisposto per i passeggeri un pacchetto assicurativo, operante se NON si acquista il pacchetto Protezione "UNISPECIAL", e decorre dal momento e nel luogo previsto dalla scheda di iscrizione/programma e vale fino al termine del viaggio. Le garanzie sono predisposte per assicurare i passeggeri durante il soggiorno con polizza assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche, danni al bagaglio, e ritardo partenza. Si precisa che i costi ed i massimali indicati sono da intendersi per persona.

GARANZIE E PRESTAZIONI ASSICURATE

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

Art.01 - Oggetto della garanzia - La Società mette a disposizione dell'Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino **+390116523211**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Pronto Assistenza Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

Art.02 - Consulto medico e segnalazione di uno specialista

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialista nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

Art.03 - Invio di medicinali urgenti quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

Art.04 - Trasporto sanitario

a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza; b) al centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

Art.05 - Rientro sanitario dell'Assicurato con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, Austria e Germania reso necessario a seguito di infertilità o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UNIPOLSAI e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessario. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

Art.06 - Rientro dell'Assicurato convalescente qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di **Euro 60,00** al giorno e per un massimo di **10 giorni** dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato. Tale garanzia si intende estesa ad un solo compagno di viaggio o ad un solo familiare ed anche nel caso in cui alla data prevista di rientro l'Assicurato sia ancora ricoverato.

Art.07 - Trasporto della salma dell'Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia, Austria, Germania. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

Art.08 - Rientro dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

Art.09 - Rientro anticipato dell'Assicurato alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia, Austria e Germania se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

Art.10 - Viaggio di un familiare quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a **3 giorni** - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 60,00** al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch'egli in viaggio.

Art.11 - Interpreti a disposizione all'estero quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di **Euro 1.000,00**.

Art.12 - Segnalazione di un legale quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato entro l'importo massimo di **Euro 2.000,00**, inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino all'importo massimo di **Euro 7.000,00**, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

Art.13 - Anticipo spese di prima necessità se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi imprevisti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di **Euro 2.000,00**.

Art.14 - Trasmissione di messaggi urgenti a persona residenti in Italia, Austria e Germania qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

Art.15 - Spese telefoniche e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Struttura Organizzativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a **Euro 100,00**.

Art.16 - Spese di soccorso e di ricerca affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di **Euro 1.500,00**.

Art.17 - Comportamento in caso di sinistro

L'Assistenza si ottiene telefonando al n° Torino: **+39 0116523211**

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto";
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

Art.18 - disposizioni e limitazioni

Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 05 (Rientro sanitario dell'Assicurato) - 06 (Rientro dell'Assicurato convalescente) - 07 (Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) - 09 (Rientro anticipato dell'Assicurato) - 10 (Viaggio di un familiare), qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo

le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo massimo di **Euro 750,00** e comunque nella misura strettamente necessaria.

- Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.
- L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

Ad integrazione della Sezione Assistenza, si intende operante la seguente Prestazioni/Garanzie:

ESTENSIONE MALATTIE PREESISTENTI

A parziale deroga dell'Art. 27 "Esclusioni comuni a tutte le garanzie" delle "Condizioni Generali di Assicurazione" si dispone che le prestazioni di cui alla Sezione ASSISTENZA IN VIAGGIO, si intendono operanti anche nel caso di ricattizzazione di malattie preesistenti all'inizio del viaggio. Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica), e non da medici privati, che ne imponga la necessità, o quanto meno, l'opportunità. **Dallo presente estensione è esclusa la prestazione "Rientro Anticipato Dell'Assicurato".**

SEZIONE SPESE MEDICHE

Art. 01 - Oggetto della garanzia

La garanzia ha per oggetto il pagamento diretto previa autorizzazione della Struttura Organizzativa o il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimborsabili al rientro nel luogo di residenza. La Società rimborserà le spese incontrate, nei limiti di costo degli ospedali pubblici e ferme le seguenti somme assicurate pari a:

Italia: Euro 300,00 euro,
Estero: Euro 5.000,00 euro.

ATTENZIONI

Per spese superiori a **Euro 1.000,00** dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

Art. 02 - Franchigia e scorporo

Non è applicata alcuna franchigia nel caso di pagamento diretto da parte della Struttura Organizzativa. Diversamente le Garanzie/Prestazioni sono prestate con l'applicazione della franchigia pari a **Euro 50,00**.

Art. 03 - Comportamento in caso di sinistro

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, entro **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 883883** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI)**, completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto";
- codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata **esclusivamente in originale**, a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI)**.

Ad integrazione della Sezione Spese Mediche, si intendono operanti le seguenti Prestazioni/Garanzie:

RIMBORSO SPESE MEDICHE AL RIENTRO AL LUOGO DI RESIDENZA

Non in caso di infortunio occorso durante il viaggio e sempreché al momento dell'infortunio sia stata contattata la Struttura Organizzativa (al numero di Torino **+39 0116523211**), verranno rimborsate le spese per cure ricevute al rientro al luogo di residenza purché effettuate nei **30 giorni** successivi alla data dell'infortunio stesso. Il rimborso è pari ad **euro 600,00** quale sottolimito del massimale previsto al precedente Art. 1 e mai in eccesso allo stesso.

CURE DENTARIE

Nel limite dei massimali per Assicurato di **euro 100,00** verranno rimborsate le cure dentarie.

ESTENSIONE MALATTIE PREESISTENTI

A parziale deroga delle "Esclusioni comuni a tutte le garanzie" delle "Condizioni Generali di Assicurazione", si dispone che le garanzie di cui alla Sezione SPESE MEDICHE, si intendono operanti anche nel caso di ricattizzazione di malattie preesistenti all'inizio del viaggio. Tale estensione avrà valore solo a seguito di presentazione della certificazione rilasciata sul posto da un organismo sanitario di pubblico soccorso (ospedale, guardia medica), e non da medici privati, che ne imponga la necessità, o quanto meno, l'opportunità. Per la Sezione SPESE MEDICHE si intende garantita anche la prestazione di medici privati a condizione che ne consegua il ricovero presso una struttura sanitaria di pubblico soccorso o il ricorso a prestazioni di pronto soccorso. Si raccomanda l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europeo Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea.

Protezione "UNICUBA"
integrazione obbligatoria per viaggi
con destinazione CUBA
(se non viene sottoscritta
la polizza facoltativa "UNIMAXI")

Per chi viaggia con destinazione CUBA la somma assicurata relativamente alle garanzie di cui alla Sezione SPESE MEDICHE è pari a **Euro 30.000,00** (compreso il capitale base), al costo di **€ 22,00** (di cui imposte 0,54).

SEZIONE BAGAGLIO

Art. 01 Oggetto della garanzia entro la somma assicurata di **euro 1.500,00**, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata ricezione o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore o cui era stato consegnato.

Art. 02 Disposizioni e limitazioni L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rificamento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a **Euro 75,00**. Il rimborso è limitato a **Euro 155,00** per:

- a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- b) apparecchiature fotocinematografiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al **50%** della somma assicurata ed i corredi fotocinematografici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan ad a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagaglio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

Art. 03 Spese di prima necessità In caso di ritardo della (non inferiore alle 12 ore) o mancata ricezione del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di **Euro 150,00** le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

Art. 04 Franchigia

Dall'ammontare del danno riscarsibile di cui all'articolo 01 e 02 sopraindicato verrà detratta la franchigia pari a **euro 50,00**. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.

In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

Art. 05 Comportamento in caso di sinistro

In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 883883** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI)**, completa dei seguenti documenti:

- 1.- Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto", codice IBAN
- 2.- Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
- 3.- Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

4.- **In caso di bagagli affidati al vettore aereo:** copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale di **euro 50,00**. Resta salvo il diritto di surrogo della Società nei confronti del vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricupera a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti.

5.- **In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergo:** copia del reclamo, debitamente controfirmato per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta.

6.- **In caso di bagagli non consegnati:** copia della denuncia all'autorità del luogo dell'ovvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta.

7.- **In caso di acquisti di prima necessità:** gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, **esclusivamente in originale**, a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI)**.

Art. 06 Ulteriori obblighi dell'assicurato

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergo, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

RITARDO PARTENZA

Art. 01 - Oggetto Della Garanzia

La Società eroga un indennizzo per Assicurato pari ad **Euro 100,00**, se la prima tratta aerea in partenza è Andata e/o Ritorno prevista dal contratto di viaggio, dovesse partire con un ritardo superiore alle 8 ore, rispetto all'orario indicato nel biglietto di viaggio e comunque rispetto all'ultimo foglio di convocazione/programma trasmesso dal Contraente, pervenuta nelle **24 ore** precedenti l'orario di partenza.

Art. 02 - Esclusioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Esclusioni comuni a tutte le Garanzie" delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono esclusi dalla garanzia i ritardi causati da:

1. overbooking;
2. eventi conoscitivi con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvienza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio e/o ai fornitori di servizi;
4. dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio e del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non osservanza del "connecting time";
7. annullamento da parte dell'Operatore Turistico anche in conseguenza di un evento assicurato.

Art. 03 - Comportamento in Caso Di Sinistro

L'Assicurato, entro **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 883883** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**, fax: **02.51819067**, contenente una descrizione dettagliata dell'avvenimento e corredata della seguente documentazione:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, codice IBAN;
- operativo Voli;
- descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto.

In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**.

Art. 04 - Recupero

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati da qualsiasi soggetto e/o ente in relazione agli eventi oggetto della copertura, tale impegno sarà operante solo ad avvenuto indennizzo nei confronti degli assicurati.

Si intendono operanti le **CONDIZIONI DELLE GARANZIE** (Glossario, Condizioni Generali di Assicurazione, Esclusioni comuni a tutte le Sezioni, Informazioni relative all'Impresa, Informazioni relative al Contratto, Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo nr. 196/2003) previste per il pacchetto Protezione "UNISPECIAL".



Per informazioni
011-812.50.25 - bgarrone@courtier.it

Le informazioni riportate sono valide al momento della stesura del catalogo, per eventuali modifiche e aggiornamenti consultare il sito www.settemari.it